

S T A T U T O

Giugno 2022

Statuto approvato dall'Assemblea costituente del 28 febbraio 1985

Modificato dall'Assemblea del 9 maggio 1995

Modificato dall'Assemblea del 25 maggio 1999

Modificato dall'Assemblea del 14 maggio 2004

Modificato dall'Assemblea del 14 maggio 2009

Modificato dall'Assemblea del 10 maggio 2010

Modificato dall'Assemblea del 16 maggio 2013

Modificato dall'Assemblea del 24 maggio 2018

Modificato dall'Assemblea del 22 giugno 2020

Modificato dall'Assemblea del 14 dicembre 2021

Modificato dall'Assemblea del 7 giugno 2022

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1 - Costituzione - Denominazione	1
Art. 2 - Sede	1
Art. 3 - Scopi	1

TITOLO II

SOCI

Art. 4 - Perimetro Associativo	3
Art. 5 - Ammissione	4
Art. 6 - Diritti dei Soci	4
Art. 7 - Obblighi e durata	5
Art. 8 - Contributi	5
Art. 9 - Sanzioni	6
Art. 10 - Cessazione della qualifica di Socio	7

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi dell'Associazione	8
Art. 12 - Assemblea	8
Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	8
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	9
Art. 15 - Costituzione - Deliberazioni dell'Assemblea	9
Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	10
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	10
Art. 18 - Consiglio Direttivo	11
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo	12
Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	13
Art. 21 - Consiglio di Presidenza	14
Art. 22 - Riunioni del Consiglio di Presidenza	15
Art. 23 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	16
Art. 24 - Presidente	16
Art. 25 - Commissione di designazione del Presidente	18
Art. 26 - Vice Presidenti	19
Art. 27 - Comitato Deontologico	20
Art. 28 - Disposizioni Generali sulle cariche	21
Art. 29 - Direttore	21
Art. 30 - Gruppi Merceologici	22

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Art. 31 - Rendiconto Consuntivo e Budget	22
--	----

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32 - Modificazioni statutarie	23
Art. 33 - Scioglimento	23

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 34 - Adeguamento	24
Art. 35 - Norma di rinvio	24

APPENDICE	24
------------------	----

NORME DI COMPORTAMENTO	25
-------------------------------	----

ATTIVITÀ DEL COMITATO DEONTOLOGICO	26
---	----

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

1. È costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica", di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale produttori di fertilizzanti, in forma abbreviata Assofertilizzanti, articolata nei seguenti Gruppi merceologici:
 - **GRUPPO CONCIMI MINERALI**, comprendente: i concimi azotati semplici, i concimi fosfatici e potassici semplici, i concimi minerali composti, i concimi a base di elementi secondari, i concimi a base di microelementi, altre categorie come rispettivamente definiti dalla legislazione vigente;
 - **GRUPPO FERTILIZZANTI ORGANO-MINERALI, ORGANICI, AMMENDANTI E SUBSTRATI**, comprendente: i concimi organo-minerali, i concimi organici, gli ammendanti organici, i correttivi, i substrati colturali, altre categorie come rispettivamente definiti dalla legislazione vigente;
 - **GRUPPO FERTILIZZANTI SPECIALISTICI**, comprendente: i concimi idrosolubili, i concimi fogliari, i concimi rivestiti, i biostimolanti, i microelementi, le piccole confezioni (al di sotto dei 10 kg.) di fertilizzanti ad uso hobbistico e di giardinaggio e professionale, altre categorie come rispettivamente definiti dalla legislazione vigente.
2. Assofertilizzanti può aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali, purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di Assofertilizzanti.
3. Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.
4. Assofertilizzanti può aderire, sia direttamente, sia tramite i propri Gruppi merceologici, ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di Assofertilizzanti e dei suoi Gruppi merceologici.

ART. 2

SEDE

1. Assofertilizzanti ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

1. All'Associazione e ai suoi Gruppi merceologici è affidata in forma autonoma

- nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:
- a) la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore;
 - b) l'assistenza sul piano tecnico-economico dei Soci;
 - c) la tutela degli interessi dei Soci e dell'immagine del settore.
2. L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente i Gruppi merceologici rappresentati e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.
3. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni facenti parte della Federazione.
4. Le finalità dell'Associazione sono:
- a) promuovere con adeguate iniziative lo sviluppo e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
 - b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela degli utilizzatori e dell'ambiente;
 - c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico anche collaborando con le Autorità competenti nello studio, la formazione e l'attuazione di norme tecniche che comunque riguardino i settori di cui all'art. 1;
 - d) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - e) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo dei Soci, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
 - f) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
 - g) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle Imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione secondo il Codice di autodisciplina allegato che concorre a costituire il presente Statuto, nonché il codice di autodisciplina per la sicurezza e la salute dei dipendenti e per la tutela dell'ambiente di Federchimica;
 - h) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.
5. L'Associazione coordina le attività dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, al fine di ricercare indirizzi univoci.
6. L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.
7. L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
8. L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a

comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e dei Valori associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci alla sua osservanza. I Soci respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

9. L'Associazione recepisce, dopo le previste approvazioni, gli eventuali budget di spesa che i Gruppi merceologici potrebbero predisporre per specifiche attività.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

PERIMETRO ASSOCIATIVO

1. I Soci sono *effettivi* o *aggregati*.
2. Sono Soci *effettivi*: le Imprese che esercitano attività industriale nei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, con sede legale nel territorio nazionale, nonché Imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale.
3. Tali Imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
 - b) assicurare una puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federchimica e da Assofertilizzanti, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei Valori associativi di Confindustria;
 - d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.
4. Sono Soci *aggregati*: le Imprese le cui attività presentino elementi di complementarità e raccordo economico con le attività dei Soci effettivi.
5. Le Imprese che hanno i requisiti di Soci effettivi non possono aderire all'Associazione come Soci aggregati.
6. I Soci aggregati sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 9, laddove svolgano attività di consulenza, nei medesimi ambiti di competenza dell'Associazione, rivolta ad Imprese associate e non associate, aventi i requisiti di Socio effettivo.
7. I Soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.
8. La partecipazione delle Imprese è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

1. Possono richiedere di far parte dell'Associazione le Imprese che svolgono una o più delle attività merceologiche di cui all'art. 1 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell'Impresa e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente

Statuto e dai Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza.

2. L'ammissione delle Imprese all'Associazione e ai Gruppi merceologici è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica, in base allo stesso articolo, l'Associazione può richiedere alle Imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.
3. L'adesione all'Associazione e ai Gruppi merceologici è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.
4. I rappresentanti dei Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto contenuto in merito nello Statuto di Federchimica e dal Codice etico dei Valori associativi di Confindustria e dal Codice di autodisciplina dell'Associazione.
5. Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo dei Gruppi e del Consiglio Direttivo di Assofertilizzanti. A detti organi è demandato di accertare l'esistenza dei requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
7. Il Consiglio Direttivo provvede a trasmettere le proprie delibere al Consiglio di Presidenza di Federchimica.
8. Le delibere di accoglimento diventano definitivamente esecutive dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto della stessa.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dalla Federazione e dell'Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
2. Restano invece escluse, per i Soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.
3. I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.
4. Tutti i Soci hanno diritto ad avere attestata l'appartenenza al Sistema confederale.
5. Ai Soci dimissionari è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione

del rapporto associativo. Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 7

OBBLIGHI - DURATA

1. L'adesione all'Associazione e ai Gruppi merceologici della stessa comporta l'obbligo, per i Soci, di osservare il presente Statuto, il Regolamento del Gruppo merceologico di appartenenza, le deliberazioni degli Organi associativi e dei Gruppi merceologici, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al Sistema confederale.
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. Le norme fondamentali di comportamento sono stabilite nel Codice di autodisciplina allegato in appendice al presente Statuto di cui costituisce parte integrante.
3. Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.
4. L'adesione ha durata biennale, in seguito si intende tacitamente rinnovata.
5. Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.
6. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 32. Il diritto di recesso non può essere esercitato dalle Imprese dimissionarie.

ART. 8

CONTRIBUTI

1. I Soci, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, devono versare i contributi dell'Associazione e gli eventuali contributi dei Gruppi merceologici nell'ammontare e nei termini deliberati dalle competenti Assemblee su proposta dei relativi Consigli Direttivi con le modalità di cui ai rispettivi Regolamenti.
2. L'Assemblea può adottare criteri e parametri di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.
3. I contributi associativi riscossi dalla Federazione non sono trasmissibili, da parte dei Soci, ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

- i.
1. I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto o a quelli dei Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza, compreso il Codice di Autodisciplina parte integrante del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) censura del Presidente scritta e motivata;
 - b) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea di Assofertilizzanti e a quella dei Gruppi merceologici di appartenenza;
 - c) decadenza dei rappresentanti delle Imprese aderenti che ricoprono cariche direttive;
 - d) decadenza dei rappresentanti dei Soci che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica, di Assofertilizzanti e/o nei Gruppi merceologici di appartenenza, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali estere e sovranazionali;
 - e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - f) sospensione del diritto del Socio dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività dell'Associazione e del/dei Gruppi merceologici. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga il Socio a corrispondere anche per il periodo di sospensione i contributi dovuti;
 - g) espulsione nel caso di reiterata morosità;
 - h) espulsione per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, compreso il codice di autodisciplina che ne è parte integrante, dallo Statuto della Federazione o dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
 2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), e), f) sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate per iscritto a Federchimica.
 3. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) vengono deliberate:
 - dall'Organo di appartenenza dell'Associazione in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica e comunicate per iscritto a Federchimica;
 - dal Collegio speciale dei Probiviri di Federchimica per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.
 4. La sanzione di cui alla lettera g) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio di Presidenza di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto della stessa, "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di Socio".
 5. La sanzione di cui alla lettera h) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio Generale di Federchimica su proposta del Consiglio di Presidenza.
 6. In attesa della pronuncia del Consiglio di Presidenza di Federchimica l'Impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti dall'Associazione e dai Gruppi merceologici di appartenenza.
 7. È ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri di

Federchimica per le sanzioni comminate dagli Organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri in base all'art. 28 dello Statuto della Federazione, il ricorso può essere proposto agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea di Federchimica.

In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi dalla data di comunicazione del provvedimento.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
 - b) per cessazione dell'attività dell'Impresa associata dal momento formale della comunicazione;
 - c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
 - d) per recesso esercitato in base all'art. 32;
 - e) per risoluzione unilaterale da parte di Federchimica per infrazioni del Codice etico e dei Valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, come disciplinato dall'art. 10 lett. e) dello Statuto della Federazione;
 - f) per perdita dei requisiti associativi;
 - g) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dagli artt. 5 e 7.
3. Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di Socio comporta, per gli esponenti dell'Impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna alla Federazione.
4. Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
 - entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
 - nel caso di recesso esercitato in base all'art. 32: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) i Vice Presidenti;
 - f) il Comitato Deontologico.

ART. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci.
2. I Soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
3. Le Imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola Impresa associata.
4. Ciascun Socio dispone nell'Assemblea di un numero di voti determinato in ragione di un voto per ogni 1.000 € di contributi annuali dovuti ad Assofertilizzanti.
5. In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole Imprese devono assicurare l'anonimato del Socio.
6. Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.
7. Tali Imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio e comunque prima dell'Assemblea ordinaria di Federchimica;
 - b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di Assofertilizzanti;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti al totale dei Soci;

- su richiesta motivata di almeno uno dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.
- c) in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza.
2. La richiesta da parte dei Gruppi merceologici e/o dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
 3. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio di Presidenza oppure su invito del Presidente di Federchimica. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
2. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Socio al suo domicilio dichiarato almeno quindici giorni prima della data fissata.
3. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
4. Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.
5. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.
6. Copia delle convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene trasmessa a Federchimica.
7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, purché la delibera abbia ottenuto almeno il 50% dei voti dei Soci effettivi presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 32.
4. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
5. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci. Tali deliberazioni sono prese a maggioranza relativa.
6. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.
7. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 32 e 33.
8. Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.
9. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
2. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
3. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 25;
 - b) eleggere, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti secondo le modalità previste dall'art. 26;
 - c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 18;

- d) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione e le politiche generali di settore;
- e) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- f) approvare i contributi;
- g) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 32;
- h) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall'art. 33;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.
- j) nominare i componenti il Comitato Deontologico, secondo le modalità previste dall'art. 27.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) dai Presidenti e dai Vice Presidenti dei Gruppi merceologici;
 - d) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;
 - e) dai componenti elettivi il Consiglio di Presidenza;
 - f) dai componenti eletti dall'Assemblea l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente in numero non superiore a sei; ciascun Socio, in sede di votazione, vota per non più dei quattro quinti dei candidati eligendi.
2. È richiesto a ciascun componente di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.
- 4.
5. I componenti elettivi devono rappresentare i diversi settori merceologici di cui all'articolo 1.
6. Decade automaticamente dalla carica il componente la cui Impresa di appartenenza non risultasse più aderente all'Associazione.
7. I componenti elettivi il Consiglio Direttivo durano in carica per un quadriennio e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente.
8. Possono essere rieletti per due ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo.
9. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un mandato.
10. Ogni Socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un Rappresentante. Questa disposizione non si applica nel caso dell'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica.

11. Nel caso vengano a mancare, durante il mandato di carica, i componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo si integra su proposta del Presidente mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
12. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

ART. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno.
2. Si può riunire in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica;
 - quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione;
 - quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei due Vice Presidenti o del Componente il Consiglio Direttivo più anziano per carica attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
4. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.
5. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
6. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
8. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti.
10. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un solo voto.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
13. Per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa

nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Soci.

14. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano per età.
15. Decadono dalla carica i componenti che, non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
16. I componenti decaduti vengono sostituiti su proposta del Presidente mediante cooptazione.
17. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel mandato precedente, siano stati dichiarati decaduti.
18. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
19. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente il Consiglio Direttivo o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:
 - a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessino la generalità dei Soci;
 - b) promuovere ed attuare quanto sia necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - c) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione con le modalità previste dall'art. 25;
 - d) eleggere, su proposta del Presidente i nuovi componenti il Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti venuti a mancare durante il quadriennio di carica;
 - f) nominare, quando occorre, tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali, per i problemi di specifico interesse del settore;
 - g) nominare e sciogliere Comitati Tecnici, Gruppi di Lavoro, Commissioni, che possono avvalersi dell'opera di esperti per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento;
 - h) nominare, su proposta del Presidente, due componenti del Consiglio di Presidenza;
 - i) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget dell'Associazione predisposto dal Comitato di Presidenza da sottoporre all'Assemblea, inclusi i rendiconti ed i budget dei Gruppi merceologici;
 - j) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;

- k) accogliere le domande di adesione in base all'art. 5;
- l) deliberare l'organico dell'Associazione;
- m) nominare e revocare, d'intesa con Federchimica e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 dello Statuto della stessa i Segretari dei Gruppi merceologici;
- n) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito dall'art. 9;
- o) approvare i Regolamenti dei Gruppi merceologici e le loro modificazioni prima di sottoporli all'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo di Federchimica;
- p) proporre al Consiglio di Presidenza di Federchimica la costituzione, modificazione e scioglimento dei Gruppi merceologici;
- q) proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto, da apportare secondo le modalità previste dall'art. 32;
- r) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e dei Gruppi Merceologici;
- s) approvare convenzioni di natura organizzativa;
- t) definire e approvare il disciplinare per la concessione del "Marchio Qualità" di cui al codice di autodisciplina;
- u) esercitare ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto ed in genere promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per gli scopi dell'Associazione.

ART. 21

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) da due componenti eletti dal Consiglio Direttivo.
2. L'ultimo Past President partecipa, senza diritto di voto, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'articolo 1. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
3. I componenti elettivi il Consiglio di Presidenza sono eletti nell'anno di elezione del Presidente, durano in carica per un quadriennio e scadono contestualmente al Presidente che li ha proposti.
4. Possono essere rieletti per due ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un mandato.
6. Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, per motivo diverso dalla scadenza, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, da altri componenti e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
7. In caso di cessazione per motivo diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore.

ART. 22

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente di Federchimica o il Presidente dell'Associazione o lo richieda almeno uno dei suoi componenti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età del Consiglio di Presidenza. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.
4. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
5. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
6. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
8. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
10. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
13. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
14. I componenti decaduti vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e possono essere rieletti trascorso l'intervallo di un mandato.
15. Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
16. Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento un componente il Consiglio di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi

presiede.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Consiglio di Presidenza:
 - a) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo;
 - c) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria in base a quanto previsto all'art. 14.
 - d) esercitare in caso d'urgenza attribuzioni del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli relativi alla designazione del Presidente con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
 - e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica;
 - f) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget, per l'esame del Consiglio Direttivo;
 - g) proporre al Consiglio Direttivo la misura dei contributi.

ART. 24

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e scade con l'Assemblea che approva il bilancio del quarto anno del suo mandato fatto salvo quanto previsto dal successivo quinto comma.
3. Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto all'art. 25.
4. Il Presidente è eleggibile per non più di un quadriennio.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
6. Laddove la Commissione di designazione di cui al successivo art. 25 verifichi ed accerti l'assenza di candidati – previo parere favorevole dei Probiviri della Federazione – può proporre al Consiglio Direttivo la conferma del Presidente uscente per un solo biennio.
7. Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma, la Commissione di

designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle autocandidature.

8. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei componenti votanti.
9. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.
10. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.
11. Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.
12. Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza.
13. Il Presidente propone e concorda con Federchimica in base a quanto previsto agli artt. 30 e 31 dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 lettera m), nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 lettera l) del presente Statuto e dagli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.
14. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
15. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione, informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
16. Il Presidente propone all'Assemblea i Vice Presidenti.
17. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
18. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi dell'Associazione.
19. In caso di votazioni elettroniche a distanza a scrutinio segreto, il Presidente può fissare regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino ad un massimo di tre ore.

20. Il Presidente ratifica le domande di adesione deliberate dai Consigli Direttivi dei Gruppi merceologici in base a quanto stabilito nell'art. 5.
21. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica presente; in caso di parità dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età del Consiglio di Presidenza. La firma di uno dei Vice Presidenti o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
22. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente più anziano in carica, in caso di parità, il più anziano di età, ne svolge, temporaneamente, le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi dall'insediamento della Commissione di Designazione. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso
23. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano in carica, in caso di parità il più anziano di età, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore dell'Associazione. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.
24. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.
25. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Generale" dello Statuto della Federazione.

ART. 25

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di designazione del Presidente.
2. Della Commissione non possono far parte il Presidente ed i Vice Presidenti in carica.
3. La Commissione di Designazione è composta da tre componenti, espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di cinque nominativi predisposto dagli ultimi tre Past President oppure, in mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, dai Vice Presidenti in carica e dai precedenti Vice Presidenti in ordine cronologico di mandato, purché continuino ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un

ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione. Il sorteggio viene effettuato in Consiglio Direttivo.

4. L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.
5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi riguardante le candidature che, in ogni caso, non possono essere superiori a due.
7. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
8. È richiesto, inoltre, a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.
9. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa un solo candidato Presidente da sottoporre all'elezione della Assemblea.
10. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
11. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
12. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ART. 26

VICE PRESIDENTI

1. I Vice Presidenti dell'Associazione sono due e vengono eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea nell'anno di elezione del Presidente. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 18 comma 2.
2. Il Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità il più anziano di età, sostituisce, in caso di assenza, impedimento il Presidente.
3. I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al

Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio.

4. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente alla realizzazione del programma di attività e alla conduzione dell'Associazione.
5. Venendo a mancare un Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

ART. 27

COMITATO DEONTOLOGICO

1. Il Comitato Deontologico, istituito per l'esame delle problematiche unicamente di spettanza merceologica, è composto da tre componenti dall'Assemblea l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci.
2. Le candidature vengono presentate in Assemblea.
3. Ciascun Socio può votare per non più di due candidati.
4. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
5. I componenti il Comitato Deontologico durano in carica per un quadriennio e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente. Possono essere rieletti per due mandati consecutivi, allo stesso titolo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un mandato.
6. Nel caso venga a mancare un componente il Comitato Deontologico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il Componente così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Comitato Deontologico.
7. Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti relativi alle segnalazioni di comportamenti contrari al Codice di autodisciplina ovvero al Disciplinare del Marchio di Qualità.
8. Il Comitato Deontologico, a conclusione dei propri accertamenti, può procedere ad un'archiviazione delle segnalazioni o presentare al Consiglio Direttivo proprie valutazioni e raccomandazioni per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.
9. Le decisioni del Comitato Deontologico sono assunte sulla base delle normative statutarie, nonché di criteri di deontologia associativa.
10. L'attività del Comitato è regolamentata dalle norme previste dal Codice di Autodisciplina.

11. La carica e le funzioni dei componenti il Comitato sono gratuite.

ART. 28

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica.
2. I rappresentanti dei Soci aggregati, di cui all'art. 4, non possono essere eletti alle cariche di Presidente e Vice Presidenti.
3. In conformità alle norme stabilite in sede confederale, riguardo le cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 29 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alla carica di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione e Presidente dei Gruppi merceologici è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
4. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
5. Per quanto riguarda gli Organi di cui all'art. 11 lett. b), d) ed e) il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
6. Per quanto riguarda i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza il periodo di riferimento del mandato decorre dal Consiglio Direttivo che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
7. La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.
8. La carica di componente del Comitato Deontologico è incompatibile con ogni altra carica associativa.
9. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 29

DIRETTORE

1. Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica, su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto e dagli artt. 23 lett. e), 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
2. Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 dello Statuto Federchimica.
3. Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20, lettera l) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica,

l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

4. Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.
5. Funge da segretario in Assemblea, nelle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza.
6. Dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.
7. Il Direttore informa i competenti Direttori e/o Responsabili di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione e dei singoli Gruppi merceologici quando abbiano incidenza sugli aspetti di carattere generale d'interesse di Federchimica.
8. È destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa e Assofertilizzanti, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

ART. 30

GRUPPI MERCEOLOGICI

- i.
1. I Gruppi merceologici di cui all'art. 1, operano sulla base dei Regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee.
2. I Regolamenti e le eventuali modifiche sono soggetti alla approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Associazione, prima di essere sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio di Presidenza di Federchimica.
3. Ciascun Gruppo merceologico svolge i propri compiti secondo le finalità definite all'art. 3.
4. Nell'ambito dell'Associazione operano le Segreterie dei Gruppi merceologici, ad ognuna delle quali è affidata la gestione operativa di un Gruppo merceologico su delibera del Consiglio Direttivo.
5. I Segretari dei Gruppi merceologici sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Direttore, d'intesa con gli Organi direttivi dei Gruppi merceologici interessati e tenendo conto di quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
6. I Segretari dei Gruppi merceologici partecipano, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dei relativi Gruppi merceologici.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 31

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

1. Per ciascun anno solare, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo esamina il rendiconto consuntivo ed il budget che recepiscono i rendiconti consuntivi e i budget dei Gruppi merceologici, predisposti dal Consiglio di Presidenza.
2. Essi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
3. Tali documenti, una volta approvati, vengono trasmessi a Federchimica.
4. Il rendiconto consuntivo e il budget sono rilevabili dal fascicolo di bilancio della Federazione, ripartiti tra Federchimica, le Associazioni di settore e i Gruppi merceologici.
5. Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32

MODIFICAZIONI STATUTARIE

i.

1. Le modificazioni dello statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutte i Soci.
2. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
3. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 33

SCIoglimento

1. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata, A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.
4. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 34

ADEGUAMENTO

1. Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto ed i Regolamenti dei Gruppi Merceologici alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

Art. 35

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.
2. Fatta eccezione per le controversie riguardanti qualsivoglia diritto di credito, anche a titolo contributivo, vantato dalla Federazione, spetta ai tre Proviviri di Federchimica, costituiti in Collegio Arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:
 - a) Federchimica e le Associazioni di settore;
 - b) Federchimica e i Soci;
 - c) le Associazioni di settore fra loro;
 - d) le Associazioni di settore e i loro Gruppi merceologici;
 - e) le Associazioni di settore e i Soci;
 - f) i Gruppi merceologici fra loro;
 - g) i Gruppi merceologici e i Soci;
 - h) i Soci.

APPENDICE

CODICE DI AUTODISCIPLINA

PARTE GENERALE

Il Codice è diretto a stimolare le Imprese del settore, ed in particolare quelle associate, all'adozione di comportamenti finalizzati a garantire:

- la qualità dei prodotti;
- la sicurezza della produzione;
- il rispetto dell'equilibrio ambientale;
- la tutela dell'immagine e della credibilità delle associate.

Tutti i Soci accettano il presente Codice di Autodisciplina e si sottopongono alle sue regole.

Il rispetto delle norme del presente codice è disciplinato dall'art. 7 dello Statuto di Assofertilizzanti e dell'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

Altre Imprese del settore possono aderire al presente Codice e sottoporsi volontariamente alle sue regole senza essere necessariamente associate al sistema Federchimica.

La sua osservanza è affidata al Comitato Deontologico.

NORME DI COMPORTAMENTO

Qualità dei prodotti

I fertilizzanti devono corrispondere alle specifiche delle definizioni della legislazione vigente, a quanto dichiarato facoltativamente in etichetta con particolare riferimento alle materie prime utilizzate, alle modalità di impiego ed alla presenza di sostanze indesiderate nei prodotti finiti.

L'uso di microelementi, quali ad esempio il rame, non deve essere tale da mettere in subordine la funzione di fertilizzante.

Sicurezza di produzione

Gli impianti e le tecnologie di produzione adottate devono essere tali da garantire salute e benessere dei lavoratori, salubrità dell'ambiente interno, innocuità delle emissioni, corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, in conformità con le vigenti norme.

Rispetto dell'equilibrio ambientale

I consigli sull'impiego dei fertilizzanti devono tenere conto dell'uso di "buone pratiche agronomiche", al fine di non alterare gli equilibri ambientali, e delle esigenze delle colture e del terreno.

Tutela dell'immagine e della credibilità delle associate e della Associazione

Il sistema associativo individuerà e proporrà strumenti che disincentivino produzioni

fraudolente e comportamenti non in linea con quanto stabilito dall'etica professionale "industriale". Inoltre potranno essere individuati strumenti atti ad evitare attività pubblicitaria e promozionale dei fertilizzanti basata su termini o slogan ingannevoli e/o lesivi dell'immagine e degli interessi delle Imprese del settore.

Eventuali organismi nati a tali scopi in sede Assofertilizzanti saranno impegnati a rispettare il presente codice di autodisciplina.

Le comunicazioni di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma non devono contenere affermazioni o immagini direttamente o indirettamente, che per omissione, ambiguità o enfasi eccessiva possano fuorviare l'acquirente, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza del prodotto, la sua natura, composizione, idoneità d'uso, efficienza, riconoscimento o approvazione ufficiale.

La pubblicità non deve incoraggiare usi diversi da quelli specificati sull'etichetta approvata;

Il materiale promozionale non deve contenere consigli per l'uso e dosaggi diversi rispetto a quelli indicati in etichetta né proprietà finalizzate alla difesa delle colture.

Anche al fine di perseguire gli obiettivi sopra elencati, è istituito nell'ambito di Assofertilizzanti il Marchio di Qualità la cui procedura di ottenimento è definita da un Disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo, al cui rispetto sono tenuti tutti i Soci.

ATTIVITA' DEL COMITATO DEONTOLOGICO

Il Comitato Deontologico prende in esame le segnalazioni di comportamenti in contrasto con il Codice di autodisciplina, le valuta nel merito ed emette, se del caso, specifiche raccomandazioni al Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Assofertilizzanti.

Chiunque può segnalare all'Associazione eventuali casi di inadempienza di cui venisse a conoscenza, purché la segnalazione risulti circostanziata e documentata.

La costituzione del collegio giudicante, che è valida con la presenza di almeno due dei suoi componenti, deve avvenire entro i 45 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il Comitato Deontologico istituisce i procedimenti e provvede all'archiviazione di quelle segnalazioni che dovessero risultare inammissibili o manifestamente infondate.

La pronuncia deve essere data entro e non oltre i 90 giorni successivi alla costituzione del Comitato Deontologico, fatto salvo il caso di proroga concessa con l'accordo delle parti, proroga non superiore a 30 giorni.

I componenti il Comitato sono tenuti al segreto d'ufficio.

Nel corso dei lavori possono servirsi di eventuali consulenti esterni, anch'essi esplicitamente vincolati al segreto professionale.

Il Comitato Deontologico deve tenere informate le Imprese nei cui confronti sta svolgendo indagini, in seguito a segnalazioni ritenute ammissibili e non manifestamente infondate: le Imprese in questione possono inviare proprie memorie e chiedere di

essere ascoltate.

Il Comitato Deontologico presenta al Consiglio Direttivo una relazione generale sul lavoro svolto.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme regolamentari si rimanda alle norme ed ai principi previsti dagli Statuti di Assofertilizzanti e di Federchimica.